

**Bando per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della L.119/2013, della L.R.16/2009 e del DPGR n.17/R del 16.11.2009.**

**Modalità di presentazione delle istanze e criteri di assegnazione dei finanziamenti**

*a) Finalità*

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, della L.16/2009 e del regolamento attuativo di cui al DPGR n.17/R del 2009, ed in particolare alle seguenti azioni, come individuate nell'Allegato 2:

1. creare una Rete di coordinamento regionale dei Centri Antiviolenza in grado di assicurare su ciascun territorio provinciale tutte le funzioni previste (anche attraverso più sportelli e servizi) e di avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più case rifugio e con le altre strutture di accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;
2. sostenere su tutto il territorio regionale la presenza e le attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psicologico e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione e l'avvio verso percorsi di autonomia;
3. favorire l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni, in particolare con l'implementazione o la stipula di nuovi protocolli che prevedano l'individuazione di uno o più Centri di riferimento a livello sovrazonale/provinciale, in grado di assicurare tutte le funzioni previste, anche attraverso il collegamento e la messa in rete con il centro capofila delle iniziative realizzate dagli altri sportelli e dalle organizzazioni presenti;
4. sostenere la realizzazione di attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione e di attività formative di aggiornamento per gli/le operatori/trici<sup>1</sup> anche in relazione ai profili standard presenti nel Repertorio regionale degli Standard Formativi, quali l'Operatrice servizi antiviolenza, al fine di garantire un'offerta formativa omogenea e certificabile<sup>2</sup> su tutto il territorio regionale
5. promuovere il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522";
6. sostenere e potenziare la sperimentazione e diffusione degli interventi per il sostegno e la presa in carico degli autori della violenza.

*b) Attività oggetto di finanziamento*

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene prioritario finanziare le attività e gli interventi a favore delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli, di seguito specificati:

- accoglienza e ascolto
- orientamento
- sostegno psicologico
- colloqui orientativi in materia legale
- accoglienza residenziale, anche in situazioni di emergenza

<sup>1</sup> Come richiesto art. 12-13-14 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - Istanbul 11/05/2012

<sup>2</sup> Ai sensi d.lgs 13 del 16/01/2013

- percorsi personalizzati di protezione, sostegno ed accompagnamento al recupero dell'autonomia personale e sociale
- attività finalizzate alla prevenzione ed all'emersione del fenomeno
- formazione/aggiornamento degli/le operatori/trici
- sperimentazione di interventi di presa in carico degli autori della violenza.

Gli interventi, della durata di almeno 18 mesi, devono essere realizzati dalle reti territoriali composte da:

- Centri Antiviolenza, a carattere provinciale o sovrazonale, aventi le caratteristiche di cui alla LR16/2009, articolati con uno o più sportelli sul territorio di riferimento, finanziati nell'ambito del Piano Regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne (DGR n. 2-9099 del 7 luglio 2008) e/o con i bandi regionali di cui alle DD n.100 e n. 199 del 2013;
- organizzazioni senza scopo di lucro, che siano parte della rete del centro Antiviolenza provinciale/sovrazonale, o gestiscano Centri o sportelli antiviolenza, attraverso accordi o protocolli di collaborazione già esistenti o da sottoscrivere entro il 31.01.2015, con almeno 3 anni di esperienza nel settore;
- enti/organizzazioni titolari delle case rifugio, autorizzate o da autorizzarsi ai sensi del DPGR n. 17/R del 2009, non oltre il 31.1.2015;
- servizi socio-sanitari del territorio
- amministrazioni provinciali
- agenzie formative accreditate e servizi al lavoro
- eventuali altri attori pubblici e del privato sociale che si riterrà utile/necessario coinvolgere nella rete per garantire alle vittime protezione, interventi sanitari e sociosanitari, sicurezza e reinserimento sociale, quali ad esempio: Autorità giudiziarie, Forze dell'Ordine, istituzioni scolastiche, Ordini professionali, organizzazioni senza scopo di lucro ed associazioni.

Possono far parte della rete territoriale anche organizzazioni del privato sociale che non siano in possesso di un'esperienza triennale nel settore, ma abbiano in atto una forma stabile di collaborazione con le organizzazioni aventi il suddetto requisito.

Gli atti di localizzazione dei servizi da parte delle Province, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. A) della L.R.16/2009, si considerano coincidenti con quelli adottati a suo tempo in sede di attuazione del Piano Regionale di cui alla DGR n. 2-9099 del 7 luglio 2008, nonché con le comunicazioni pervenute in merito alle iniziative finanziate in attuazione dei bandi regionali di cui alle DD n.100 e n.199 del 2013.

**Ciascuna richiesta di finanziamento deve essere formulata nell'ambito di un protocollo territoriale, già sottoscritto o da sottoscrivere entro il 31 gennaio 2015: in questo caso, copia del protocollo firmato, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Regionale ai fini dell'erogazione dell'acconto del contributo assegnato.**

**Ciascun protocollo d'intesa, pur comprendendo una molteplicità di soggetti firmatari, pubblici e del privato sociale, può dar luogo alla presentazione di una sola richiesta di finanziamento.**

### c) Destinatari dei finanziamenti

Sulla base di quanto definito nell'ambito dei protocolli locali, possono presentare istanza di contributo ai sensi della presente Deliberazione:

1. i Comuni ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali titolari dei Centri Antiviolenza articolati con uno o più sportelli sul territorio di riferimento, finanziati nell'ambito Piano Regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne (DGR n. 2-9099 del 7 luglio 2008) e/o con i bandi regionali per contributi in conto capitale di cui alla LR 16/2009 di cui alle DD n.100 e n. 199 del 2013 e delle Case rifugio autorizzate o da autorizzarsi ai sensi del DPGR n. 17/R del 2009, non oltre il 31.1.2015;
2. Organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito registro regionale del volontariato;
3. Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte all'apposito registro regionale
4. Cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale;
5. Onlus iscritte all'apposito registro presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi del DPR 460/97.

Le organizzazioni di cui ai Punti 2-3-4-5 devono inoltre:

- avere tra i propri scopi statutari e contenuto esclusivo o prioritario della propria attività la lotta alla violenza sulle donne,
- avere un'esperienza di almeno 3 anni nel settore;
- gestire Centri Antiviolenza, sportelli antiviolenza o case rifugio (autorizzate o da autorizzarsi ai sensi del DPGR n. 17/R del 2009, non oltre il 31.1.2015), anche a titolarità pubblica, sulla base di appositi accordi sottoscritti con gli enti pubblici titolari dei servizi, oppure
- aver sottoscritto, o aver intenzione di sottoscrivere, entro il 31.1.2015, protocolli di collaborazione in base alla normativa vigente con gli enti e servizi pubblici titolari di Centri antiviolenza, per la realizzazione in forma coordinata di interventi a favore delle donne vittime di violenza sul territorio di riferimento.

*c) Entità dei finanziamenti*

Concorrono all'attuazione del presente provvedimento, le seguenti risorse:

1. € 797.338,16, di cui al Fondo nazionale per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
2. € 200.000 di fondi regionali per l'applicazione della LR 16/2009.

Al fine di attuare un'allocazione equa delle risorse ed un tendenziale equilibrio territoriale dell'offerta dei servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPGR n. 17/R del 2009, gli importi stanziati sono ripartiti in via preliminare tra gli otto ambiti territoriali provinciali piemontesi sulla base dei seguenti criteri:

- a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascuna provincia;
- b) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età oltre 14 anni (fonte dati BDDE Regione Piemonte, ultimo aggiornamento disponibile anno 2013 <http://www.ruparpiemonte.it/infostat/index.jsp>).

Fermo restando il riparto preventivo di cui sopra, i finanziamenti richiesti da ciascuna rete territoriale non possono in ogni caso superare i seguenti importi, definiti sulla base del bacino di popolazione di riferimento (fonte dati BDDE Regione Piemonte, ultimo aggiornamento disponibile anno 2013):

-sotto 100.000 abitanti	massimo € 20.000
-da 100.001 a 300.000	massimo € 70.000
-da 300.001 a 600.000	massimo € 100.000
-oltre 600.000	massimo € 125.000.

Qualora da un ambito provinciale pervenga un'unica istanza, espressione della rete territoriale di riferimento, il finanziamento richiesto può corrispondere all'intero importo assegnabile all'ambito stesso sulla base del riparto preventivo di cui sopra.

E' richiesto un cofinanziamento minimo obbligatorio pari al 20% del costo totale degli interventi, da assicurarsi attraverso fondi degli enti/organizzazioni partner della rete progettuale e/o attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione per la realizzazione degli interventi.

In relazione al regime IVA da applicarsi, è, in ogni caso, richiesta una dichiarazione (da allegare all'istanza di contributo) rilasciata dal Legale rappresentante del soggetto richiedente che attesti il regime medesimo. In particolare occorre dichiarare se l'imposta costituisce un effettivo onere per l'organizzazione richiedente il contributo oppure se sia detraibile ai sensi della normativa vigente.

*d) Spese ammissibili*

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

- A. Spese di personale (esclusivamente le figure professionali di cui al DPGR n. 17/R del 2009)
- B. Spese per convenzioni con Case Rifugio già operanti sul territorio oppure con altre strutture di accoglienza autorizzate al funzionamento in base alla normativa vigente, purché adeguate a rispondere all'esigenza specifica (art. 9, comma 2 DPGR n. 17/R del 16.11.2009)

- C. Altre spese previste nell'ambito dei progetti personalizzati di sostegno alle donne vittime di violenza, quali percorsi per l'autonomia, sostegno socio-educativo ai figli minori e tutto quanto non previsto nei precedenti punti, purché effettivamente finalizzato al sostegno della donna e degli eventuali figli;
- D. Spese per attivare il collegamento dei centri con la rete nazionale di emergenza 1522 entro il 31.12.2015;
- E. Spese generali di funzionamento (utenze, affitto locali, materiali di consumo) dei centri e delle Case Rifugio (massimo 20% del costo totale degli interventi);
- F. Spese per la formazione/l'aggiornamento degli operatori (massimo 5% del costo totale degli interventi);
- G. Le spese di cui ai punti precedenti, finalizzate alla sperimentazione di interventi di presa in carico degli autori della violenza, se previsti.

Il periodo di validità delle spese decorre dalla data di pubblicazione del bando alla data comunicata di conclusione degli interventi, più ulteriori 30 giorni unicamente per la rendicontazione.

*e) Modalità di ammissione a contributo e criteri di assegnazione del finanziamento*

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute, procederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed alla stesura di apposite graduatorie di merito a carattere provinciale.

Le istanze verranno classificate secondo il punteggio complessivo attribuito a ciascuna di esse, calcolato con i seguenti criteri:

<b>Criterio</b>	<b>Punteggio massimo</b>
Estensione e rappresentatività della rete territoriale: coinvolgimento dei soggetti istituzionali e del privato sociale e modalità di raccordo con i servizi socio-sanitari del territorio di riferimento	10
Entità del co- finanziamento dei proponenti	10
Presenza ed articolazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio dei casi e degli interventi	5
<b>TOTALE</b>	<b>25</b>

La Regione Piemonte, in base alle graduatorie redatte, finanzia- almeno 1 progetto per ciascun ambito territoriale provinciale.

Qualora per uno o più tra gli otto ambiti territoriali provinciali non vi siano le condizioni per l'assegnazione dell'intero importo previsto sulla base del riparto preventivo delle risorse, di cui al punto c), in presenza di progetti non finanziabili o non presentati, le risorse non assegnate verranno ridistribuite tra gli enti beneficiari secondo criteri proporzionali.

Nel caso in cui l'ammontare dei finanziamenti assegnabili superi la somma stanziata a bilancio regionale 2014, si provvederà ad una riduzione proporzionale degli importi assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti ai soggetti aventi diritto, saranno disposte entro 60 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione dell'istanza, con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente con la quale sarà disposta l'erogazione dell'acconto, pari al 70% del contributo assegnato.

Della adozione della citata determinazione, verrà data apposita comunicazione scritta agli interessati. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 14/2014, il presente bando è da intendersi come procedura concorsuale e pertanto non è prevista la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza proposta.

*f) Modalità e termini di presentazione delle istanze di contributo*

Le domande di contributo devono essere inoltrate entro il **23.12.2014** con una delle seguenti modalità:

1. tramite posta elettronica certificata, indicando nell'oggetto "L.119/2013 e L.R.16/2009. Richiesta finanziamenti Centri antiviolenza e Case Rifugio", al seguente indirizzo:

-[politichesociali@cert.regione.piemonte.it](mailto:politichesociali@cert.regione.piemonte.it) per richieste inviate fino al 30.11.2014

-[coesionesociale@cert.regione.piemonte.it](mailto:coesionesociale@cert.regione.piemonte.it) per richieste inviate dal 1° dicembre al 23 dicembre 2014.

nei limiti dei requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle caselle di PEC delle Direzioni regionali consultabili al seguente indirizzo: [http://www.regione.piemonte.it/boll\\_leggi/postacert/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm)

oppure

2. tramite raccomandata A.R. (in tal caso fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale – Via Bertola, 34 10122 TORINO.

Le domande di contributo dovranno essere corredate, **a pena di inammissibilità**, dalla seguente documentazione:

a. istanza di contributo, redatta unicamente sul modello di cui all'Allegato 2, comprendente anche la relazione illustrativa dell'insieme degli interventi che si intende realizzare (sezione 2.2 lett A-B-C-D-), il cronoprogramma (sezione 3) ed il quadro Economico di spesa (sezione 4);

b. 1. protocollo d'intesa/di collaborazione se già sottoscritto (con specifico riferimento al paragrafo b) del presente bando) oppure:

b.2. nel caso in cui il protocollo non sia ancora stato sottoscritto alla data di scadenza del bando regionale: lettera di intenti di ciascuno dei partner della rete territoriale

c. copia dello statuto per i soggetti di cui al punto c) n. 2-3-4-5.

d. relazione attestante l'esperienza triennale nel settore per i soggetti di cui al punto c) n. 2-3-4-5.

La documentazione di cui alla lett c) può essere sostituita da apposita dichiarazione resa ai sensi di quanto disposto dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Non verranno ammesse alla fase istruttoria istanze non sottoscritte, in quanto viziate di nullità.

*f) Concessione dei contributi*

L'assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avverrà con successiva determinazione dirigenziale, come specificato al punto e) con la quale sarà disposta l'erogazione del 70% dei finanziamenti.

Il restante 30% verrà liquidato a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante l'utilizzo delle somme assegnate e la realizzazione delle attività previste, salvo conguaglio rispetto ad eventuali somme non utilizzate: in questo caso, gli uffici competenti provvederanno a rideterminare il saldo complessivo, fino a concorrenza delle spese rendicontate.

Eventuali economie rispetto al finanziamento complessivo previsto, saranno ridistribuite, con apposito provvedimento, in maniera proporzionale alla spesa complessivamente sostenuta dai soggetti destinatari dei finanziamenti, per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento.

I soggetti beneficiari dei finanziamenti, dovranno far pervenire, entro il termine del *30 settembre 2016*, la rendicontazione attestante l'avvenuta attuazione dell'intervento ammesso a contributo, nonché il rispetto degli ulteriori criteri definiti dal presente bando.

A tal fine, dovrà essere prodotta la seguente documentazione, predisposta sulla base di appositi schemi regionali:

1) consuntivo finanziario delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, nel periodo di riferimento (dalla pubblicazione del presente Bando al 31 luglio 2016);

- 2) relazione finale sugli interventi realizzati, volta a dimostrare la realizzazione completa dell'intervento ed i risultati conseguiti.

Saranno ammesse a rendiconto esclusivamente le fatture emesse dalla data di pubblicazione del presente bando.

La liquidazione del saldo, è subordinata alla verifica della rendicontazione, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza tra:

- le spese sostenute e le spese ammesse a contributo (punto *d* del presente Bando), nel rispetto del costo totale ammesso a contribuzione;
- quanto dichiarato in sede di istanza (punto *f* del presente Bando) e l'intervento effettivamente realizzato.

#### g) Tempi di realizzazione

La realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, dovrà avvenire nei 18 mesi successivi alla data di approvazione della determinazione dirigenziale di concessione dei contributi.

#### h) Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è il Direttore Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia pro-tempore.

Il Responsabile dell'istruttoria è Antonella Caprioglio.

L'Istruttoria e la valutazione delle istanze di contributo è affidata ad un Nucleo di valutazione, formato dai Dirigenti e funzionari rappresentanti della Direzione Regionale competente in materia.

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il procedimento amministrativo si concluderà entro 60 giorni a decorre dal termine ultimo fissato per la presentazione dell'istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

#### i) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

*l) Revoca dei contributi concessi*

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale;
- c) in caso di dichiarazioni mendaci o inesatte o di non rispetto degli adempimenti previsti dai provvedimenti regionali di concessione del contributo.

*m) Monitoraggio e flusso informativo*

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti, nonché ad inviare annualmente i dati relativi alle attività dei centri, delle case Rifugio ed ai casi seguiti, assicurando la disponibilità del set di dati quantitativi e qualitativi che la Regione Piemonte individuerà, nell'ambito della rilevazione da attivarsi, anche al fine di trasmettere eventuali dati richiesti dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

*n) Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e tracciabilità dei flussi finanziari-verificare*

I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al presente bando sono tenuti al rispetto delle norme sull'obbligatorietà del C.U.P. e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, definite rispettivamente dalle seguenti disposizioni:

- Legge 17/05/1999, n. 144, art. 1, commi 1 e 5;
- Legge 27/12/2002, n. 289, art. 28, commi 3 e 5;
- Legge 16/01/2003, n. 3, art. 11;
- Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in Legge 17/12/2010, n. 217.

*o) Trattamento dei dati personali*

A norma dell'Art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le informazioni seguenti:

Il trattamento che si effettuerà (art. 13):

- ha le seguenti finalità: concessione dei finanziamenti per il sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della L.119/2013, della L.R.16/2009 e del DPGR n. 17/R del 16.11.2009;
- sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata da incaricati della Direzione competente;
- i dati potranno venire a conoscenza del responsabile del trattamento e/o del personale dell'ufficio incaricato del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario al procedimento amministrativo, ed il loro ed eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata concessione del contributo.

Il titolare del trattamento è la Regione Piemonte con sede in Torino- Piazza Castello n. 165.

Il responsabile del trattamento è il Direttore regionale pro tempore.

Al titolare o al responsabile del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti previsti dal D. Lgs 196/2003.

*p) Diffusione dell'iniziativa*

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati, la fonte del finanziamento.

*q) Informazioni*

Il presente Bando con la relativa modulistica, sarà consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte, ai seguenti indirizzi:

[www.regione.piemonte.it/politiche sociali](http://www.regione.piemonte.it/politiche_sociali)

[http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index\\_front.php](http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php)

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione Regionale competente, via Bertola 34-10122-Torino nelle persone di:

- Antonella Caprioglio, tel. 011/432 4886
- Maria Celeste Anglesio, tel. 011/432 5354.